

Milano



Comune
di Milano

Regolamento per la Gestione della Riscossione delle Entrate Comunali

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 7 luglio 2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2015 e n°31 del 8 aprile 2021**

TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti e dai regolamenti adottati, le procedure e le modalità di gestione della riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate dell'Ente, patrimoniali e tributarie.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 nel rispetto delle esigenze della semplificazione degli adempimenti dei soggetti debitori ed in conformità ai principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui al Regolamento Carta dei diritti del contribuente adottato dall'Ente.
3. Il presente regolamento non si applica alle partite debitorie affidate all'agente della riscossione, fatta salva la restituzione concordata – nelle modalità e nei tempi – di specifiche partite pregresse.

Articolo 2. Finalità e rapporti con il cittadino

1. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività di riscossione volontaria e coattiva del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un rapporto di collaborazione con il contribuente.

Articolo 3. Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle entrate dell'Ente è operata secondo obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. La riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali è esercitata in economia, nelle forme previste dalla legge, con l'eventuale affidamento a terzi di attività di supporto o complementari alla riscossione stessa, comprese le attività di gestione del relativo contenzioso.

Articolo 4. Responsabile della Riscossione

1. Il Responsabile della Riscossione, individuato dall'Ente, mette in atto il monitoraggio di tutte le procedure affinché il recupero dei crediti avvenga in modo puntuale e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti.
2. Il Responsabile della Riscossione, nominato nelle forme previste dalla legge, provvede, tra l'altro, alla formazione e recapito degli avvisi di pagamento, dei solleciti, alla formazione e notifica delle ingiunzioni di pagamento e degli atti di riscossione esecutivi, alla eventuale formazione dei ruoli, alla formazione e notifica degli atti cautelari e degli atti esecutivi, ivi incluso il pignoramento presso terzi, secondo le competenze attribuitegli nell'atto di nomina.
3. Nell'esercizio delle funzioni proprie, il Responsabile della Riscossione, ove necessario, è coadiuvato dal funzionario responsabile della riscossione che esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della Riscossione.

Articolo 5. Importi minimi

1. Non si dà luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva delle entrate tributarie il cui importo, comprensivo di interessi e sanzioni, sia inferiore a €.20,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a una stessa entrata.
2. Non si procede al versamento o al rimborso delle entrate tributarie qualora l'importo complessivo dovuto o da rimborsare per l'intero anno sia inferiore a € 12,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti da norme speciali e le entrate calcolate su base giornaliera per le quali si riscuote la tariffa prevista senza applicare minimi.
3. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali per somme inferiori a € 20,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito, anche derivante da entrate o annualità diverse. Il debito resta comunque dovuto dal soggetto moroso e potrà essere richiesto cumulativamente, fatta salva la prescrizione.
4. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore o uguale a detto importo.
5. Gli importi minimi non sono da intendersi quale franchigia di pagamento delle entrate. Nel caso di versamento parziale, l'importo viene imputato al debito più remoto, andando a coprire preliminarmente le spese accessorie.

Articolo 6. Condizioni di particolare disagio socio – economico

1. Il Responsabile della Riscossione valuta l'opportunità di non attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del debitore e all'economicità dell'azione da intraprendere nei casi di particolare disagio socio economico dei soggetti, da identificarsi sulla base dei criteri di seguito riportati e degli eventuali ulteriori indirizzi emanati dalla Giunta Comunale.

2. In caso di particolare disagio socio economico di carattere temporaneo, il Responsabile della Riscossione può, in alternativa a quanto indicato nel primo comma, procedere a sospendere per sei mesi l'avvio o la prosecuzione di procedure cautelari ed esecutive.

3. Al termine dei sei mesi, verificato il persistere di condizioni di grave disagio socio economico come sopra rappresentato, potrà essere concesso un ulteriore termine di sospensione delle attività esecutive fino a un massimo complessivo pari a dodici mesi.

4. Lo stato di disagio viene valutato principalmente in relazione ai seguenti criteri:
 - A. Soggetto titolare di assegno sociale o reddito di cittadinanza;
 - B. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
 - C. Altre situazioni di difficoltà economiche autocertificate, ai sensi dell'art. 46 e 47 sotto le responsabilità penali previste dall'art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e documentate dal richiedente anche attraverso documenti attestanti le disponibilità in essere, al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, delle disponibilità finanziarie del debitore stesso e dei componenti del nucleo familiare.

Articolo 7. Spese a carico del soggetto debitore e interessi di mora

1. Sono a carico del soggetto debitore i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale, delle ingiunzioni e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, stabiliti dalle norme in vigore.

2. Gli interessi moratori sulle somme dovute di qualunque natura (escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione) sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 0,5 punti percentuali.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, in regime di capitalizzazione semplice, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 8. Recapito e notifica

1. Il recapito postale ordinario può essere sostituito con invio su casella di posta elettronica ordinaria.
2. Il recapito a mezzo raccomandata può essere sostituito con invio su casella di posta elettronica certificata (PEC), o presso il domicilio digitale eletto oppure mediante le altre forme previste dalle norme vigenti.
3. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, di professionisti iscritti in albi o elenchi, nonché di soggetti persone fisiche dotati di domicilio digitale, l'Amministrazione procede, ai sensi della vigente normativa, a recapitare e notificare qualunque atto o documento all'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) risultante dai registri ufficiali, previsti dalla normativa vigente.
4. Il recapito e la notifica, se effettuato mediante l'utilizzo di caselle di posta elettronica, sia ordinaria che PEC, non comporta addebiti di costi a tale titolo.

Articolo 9. Riscossione società partecipate

1. Premesso che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività di riscossione volontaria effettuate dalle società partecipate dal Comune di Milano, le tariffe e le entrate relative ai servizi affidati direttamente dal Comune di Milano alle suddette società' partecipate possono essere riscosse direttamente dall'Ente proprietario ai sensi dei commi seguenti.
2. Lo svolgimento di tali servizi di riscossione volontaria o coattiva da parte del Comune presuppone che le società' siano interamente di proprietà del Comune e che le tariffe e le entrate siano dovute per servizi affidati dal Comune ed erogati sul territorio milanese.
3. I servizi potranno essere avviati solo dopo l'approvazione di un accordo tra società ed Ente proprietario volto a disciplinare le modalità di esecuzione dei servizi e il relativo onere economico.

TITOLO II – LA RISCOSSIONE VOLONTARIA

Articolo 10. Definizione

1. Il Comune riscuote le proprie entrate nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia di entrata, a mezzo autoliquidazione da parte del cittadino oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento/bollettini o inviti bonari di pagamento che specificano le somme dovute e l'eventuale suddivisione in rate (liquidazione d'ufficio).
3. L'Amministrazione si riserva di emettere solleciti di pagamento per le somme dovute e non riscosse, relativamente a tutte le entrate proprie, comprese quelle relative alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada.
4. Il sollecito di pagamento relativo a verbali per violazione del codice della strada, notificati e non pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica, indica come somma dovuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 203 del D. Lgs. n 285/1992, la metà del massimo della sanzione amministrativa edittale riferita alla singola violazione.
5. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l'avvio di procedure esecutive, l'Ente può procedere anche mediante l'invio di inviti al pagamento, solleciti telefonici, e-mail, PEC o altri strumenti di comunicazione anche digitali, favorendo condizioni di accesso e sensibilizzazione all'utilizzo della parte apposita del portale istituzionale denominata Fascicolo digitale del cittadino.

TITOLO III – LA RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 11. Definizione

1. Qualora il versamento delle somme dovute non sia adempiuto dal soggetto debitore, entro i termini prestabiliti nella legge o nel regolamento, è attivata dall'Ente la procedura di riscossione coattiva mediante l'utilizzo di strumenti sia di natura cautelare, quali il fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria, che di natura esecutiva, quali il pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi, secondo le modalità e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 602/1973 e dalle norme vigenti.
2. Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito per entrate non tributarie secondo le procedure esecutive di diritto comune.

3. Nel caso di riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni del codice della strada, oltre alla metà del massimo della sanzione edittale, si applica la maggiorazione di un decimo per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello di formazione della lista di carico.

Articolo 12. Gestione dei crediti inesigibili o di improbabile riscossione

1. Sono ritenuti inesigibili o di dubbia esigibilità i crediti per i quali sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive o vi sia irreperibilità del debitore dopo almeno due tentativi di notifica, oppure vi sia incapienza del patrimonio del debitore o ancora uno stato di indigenza del debitore debitamente accertato anche qualora occorran le fattispecie indicate nel precedente articolo 6, comma 3, lettere A e B.

2. L'Ente può procedere alla cessione pro-soluto dei crediti inesigibili o di dubbia, difficile o antieconomica esigibilità. I crediti da cedere sono individuati dal Responsabile della Riscossione con apposito provvedimento dirigenziale. In alternativa l'Ente può procedere all'affidamento di tali crediti ad Agenzia delle Entrate Riscossione.

3. La cessione avverrà secondo gli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale e previo esperimento delle procedure ad evidenza pubblica, previste dalla normativa vigente.

4. La procedura di cessione dei crediti può essere avviata anche nel caso di crediti dichiarati inesigibili dall'agente della riscossione e nel caso di sanzioni per violazioni del codice della strada non riscosse bonariamente relative a veicoli immatricolati all'estero.

5. Su proposta motivata del Responsabile dell'Entrata, i residui attivi relativi a crediti inesigibili sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

TITOLO IV –RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Articolo 13. Condizioni generali e requisiti

1. Per quanto attiene le entrate tributarie, il presente articolo si applica alle somme dovute in conseguenza di atti di accertamento, di avvisi di liquidazione, di ingiunzioni fiscali o di qualsiasi altro atto divenuto definitivo per mancata impugnazione o per acquiescenza del contribuente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli importi dovuti per l'annualità in corso e a quelli dovuti per annualità precedenti per le quali non

si è ancora formato un provvedimento di accertamento o di liquidazione del tributo divenuto definitivo.

2. Per quanto attiene le entrate non tributarie, il presente articolo si applica alle somme dovute a seguito della notifica di un titolo di pagamento.
3. La rateazione non è ammessa per le somme richieste attraverso avvisi bonari non notificati.
4. L'accesso alla rateazione è subordinato alla presentazione da parte del debitore di apposita istanza motivata redatta su modello messo a disposizione dall'Amministrazione, corredata da copia del documento d'identità del richiedente. L'istanza deve riportare in modo esplicito l'adesione all'atto prodromico e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateazione dovrà essere allegata la documentazione prevista all'art.6. Qualora l'istanza venga presentata tramite modalità telematica, verranno utilizzati sistemi di identificazione e autenticazione digitali.
5. Ricevuta l'istanza, il Responsabile della riscossione o il Responsabile dell'entrata, nelle ipotesi di temporanea difficoltà economica, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, secondo il seguente schema, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00:
 - a. fino a euro 99,99 nessuna rateazione;
 - b. da euro 100,00 a euro 500,00: fino a cinque rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a otto rate mensili;
 - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - e. da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, fermo restando il limite minimo di 50,00 euro mensili.

7. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 5, il Responsabile della riscossione o il Responsabile dell'entrata può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
8. La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi. La concessione della rateazione comporterà l'accorpamento di tutti i debiti pregressi, ad eccezione di quelli già rateizzati e di quelli riferiti a procedure cautelari/esecutive in corso. In caso di pagamento parziale si applica l'art. 1193 comma 2 del codice civile.
9. In presenza di importi superiori a euro 20.000,00, la concessione della rateazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale, comprensivo di oneri, spese e degli interessi nella misura indicata dal precedente art. 7 al comma 2 o, in alternativa, alla cessione volontaria del quinto dello stipendio.
10. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata indicata nel piano di rateazione. È considerato valido il versamento tardivo effettuato con un ritardo non superiore a quindici giorni.
11. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateazione.
12. La rateazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 7.
13. Il piano di rateazione può essere estinto anticipatamente con il pagamento integrale del debito residuo della rata in scadenza nel mese e delle rate a scadere successivamente nel piano di dilazione, queste ultime senza considerare gli interessi di rateazione.
14. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'iscrizione di ipoteca o di fermo amministrativo può avvenire solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di presentazione della domanda di rateazione.

Articolo 14. Decadenza dal beneficio della rateazione

1. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso dell'intero periodo di rateazione:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, maggiorato delle spese sostenute per la maggiore rateazione;
 - c. il debito non può essere più rateizzato, a meno che il debitore non paghi tutte le rate scadute.

TITOLO V – COMPENSAZIONI

Articolo 15. Compensazione su iniziativa dell'ufficio

1. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche ovvero ad altri titoli di qualunque specie e natura e il medesimo soggetto, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento o atti esecutivi divenuti definitivi e non più impugnabili, il Comune, con apposita comunicazione scritta, può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debito di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a. importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - b. pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c. altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
 - d. liquidazione contributi sociali.
4. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i rimborsi in presenza di pretese tributarie non definitive, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, D. Lgs. n. 472/1997.

Articolo 16. Compensazione su istanza del debitore

1. È ammessa la compensazione su istanza del debitore con le modalità e alle condizioni previste nel presente articolo.

2. La compensazione è ammessa solo in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del Comune a fronte di debiti tributari certi, liquidi ed esigibili, risultanti da provvedimenti divenuti definitivi e non più impugnabili, aventi ad oggetto somme diverse da quelle relative all'annualità in corso.

3. In presenza delle condizioni stabilite nel comma precedente, il debitore dovrà presentare, prima della scadenza di pagamento, una istanza contenente i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale;
 - b. l'importo del debito al lordo della compensazione oltre all'indicazione della tipologia di tributo;
 - c. tipologia di credito vantato con l'indicazione dell'importo che si intende portare in compensazione;
 - d. l'eventuale attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e richieste in compensazione.

4. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Amministrazione. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

5. Si applicano le cause di esclusione previste nel comma 3 dell'articolo precedente.

6. Il Responsabile della riscossione o il Responsabile del tributo/entrata, verificata la fondatezza del credito vantato e corretti gli errori di calcolo, eventualmente riscontrati, comunica al debitore l'esito dell'istanza di compensazione con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17. Rinvio e coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti alla riscossione delle entrate locali.
2. Per quanto riguarda le entrate tributarie, le disposizioni di cui al presente Regolamento, si integrano e coordinano con la “Carta dei Diritti del Contribuente”, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 21/10/2002, in quanto ancora compatibili; per quanto attiene alla disposizione inerente al Responsabile della Riscossione, la stessa si integra e coordina con quanto previsto sia dal vigente Regolamento di Contabilità, sia nei Regolamenti delle singole entrate.
3. In caso di difformità rispetto ad altri Regolamenti Comunali prevale la disciplina del presente Regolamento. Per quanto non diversamente disposto, restano salve le disposizioni contenute in altri Regolamenti del Comune di Milano che dettano norme di dettaglio delle singole entrate.

Articolo 18. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1 ottobre 2014.
2. Le modifiche apportate al presente regolamento entrano in vigore nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente al momento dell’approvazione e riportati per chiarezza nell’atto deliberativo.